

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il TRIBUNALE di MILANO

in composizione monocratica

Sezione IV civile

Giudice Giovanni Rollero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 24 giugno 2009 ed introitata per la decisione in data 28 ottobre 2009, promossa

DA

██████████ C.F. ██████████, elettivamente domiciliato in piazzetta Guastalla nr. 1, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Sandro Albrighi, che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso per manutenzione nel possesso,

ATTORE

CONTRO

██████████ C.F. ██████████ elettivamente domiciliata in via del Caravaggio nr. 19, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Olga Invernizzi, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Colombo e Guido Carretto, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

██████████ C.F. ██████████, elettivamente domiciliata in via Anfossi nr. 36, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Walter Voltan, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione,

TERZA CHIAMATA

Oggetto: procedimento possessorio

Conclusioni: come da fogli allegati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per manutenzione nel possesso depositato l'8 marzo 2007 **Patrizio Pinciroli**, premesso di essere proprietario di unità immobiliari nel Condominio **di via Pasquale Sottocorno nr. 11, Milano** e che in un contiguo e sovrastante corpo di fabbrica era in corso, a cura della proprietaria **Srl L'Iniziativa** il recupero abitativo di unità sottotetto, in forza di una denuncia di inizio attività presentata il 17 novembre 2006 al Comune di **Milano**, esponeva che per effetto di tali opere erano state realizzate, mediante l'apertura di finestre e mediante la trasformazione in terrazzo dell'ultimo piano di un vano scale, delle nuove vedute dirette sulla sua proprietà a distanze illegali.

Sosteneva il ricorrente che tali condotte erano suscettibili di essere qualificate come turbative del suo possesso sulle unità immobiliari di cui era proprietario. Ne discendeva la legittimazione a chiedere in via sommaria la tutela del possesso, mediante l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Fissata l'udienza del 2 aprile 2007 per la discussione sul ricorso del sig. **Pinciroli**, il 29 marzo 2007, nel termine assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza sopra detta, si costituiva la **Srl L'Iniziativa**, eccependo la tardività dell'iniziativa avversaria, esperita dopo il decorso del termine annuale di decadenza previsto dall'art. 1170 cc, nonché la nullità della domanda di tutela possessoria sommaria, per l'indeterminatezza e/o genericità della stessa.

Nel merito asseriva la resistente di non aver aperto alcuna nuova veduta sul fondo del sig. **Pinciroli**, in quanto le stesse preesistevano alle opere da essa realizzate, cosicché, al più, si sarebbe potuto sostenere che nel caso di specie era configurabile un aggravio di servitù di veduta.

Infine, si faceva notare che il progetto de **L'Iniziativa** era stato eseguito dopo che l'assemblea dei condomini di via **Pasquale Sottocorno nr. 11**, con la presenza ed il voto favorevole del sig. **Pinciroli**, aveva manifestato il consenso alla nuova realizzazione edilizia.

Parte resistente formulava, pertanto, conclusioni preliminari e di merito coerenti con le sopra sintetizzate argomentazioni.

Dopo un breve differimento della trattazione (dal 2 al 18 aprile 2007) per consentire alle parti di compiere una ricognizione congiunta dello stato dei luoghi, era disposta l'effettuazione di una CTU, per rispondere al quesito specificato a verbale dell'udienza del 18 aprile 2007. Assegnato il quesito al CTU nell'udienza del 3 maggio 2007 e depositata il 29 settembre 2007 la relazione del tecnico d'ufficio, con ordinanza riservata all'udienza del 31 ottobre 2007 e depositata il 7 novembre 2007 era accolta la domanda di tutela possessoria sommaria del sig. **Pinciroli**, con l'ordine alla **Srl L'Iniziativa** di realizzare quanto necessario per rendere le sue opere edilizie conformi alle

prescrizioni in tema di distanze legali, con specifica indicazione, sulla scorta delle risultanze della CTU, di quanto avrebbe dovuto essere compiuto a tal fine.

A seguito di istanza della resistente in data 28 gennaio 2008 per la prosecuzione del giudizio con la fase di c.d. "merito possessorio", all'udienza del 16 aprile 2008 erano assegnati i termini ex art. 183 VI comma cpc.

Nelle more, a seguito di istanza ex art. 669 *duodecies* cpc, presentata dal ricorrente per l'esecuzione dell'ordinanza, non reclamata davanti al Collegio, conclusiva della fase sommaria del procedimento possessorio, all'udienza del 4 giugno 2008 la difesa de [REDACTED] dava atto che la porzione immobiliare interessata dall'esecuzione dei lavori ordinati in accoglimento della domanda di tutela possessoria sommaria era stata trasferita alla [REDACTED] con rogito del 13 novembre 2007, successivo all'ordinanza sopra menzionata. La resistente chiedeva, pertanto, l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti di questa società.

All'udienza del 2 luglio 2008, fissata nel procedimento ex art. 669 *duodecies* cpc, era ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della [REDACTED] e, previa assegnazione di un termine a [REDACTED] per gli adempimenti a ciò finalizzati, la trattazione era rinviata all'udienza del 18 settembre 2008, già fissata per la trattazione della causa di merito possessorio.

A tale udienza si costituiva la [REDACTED] dando atto che vi era stata parziale ottemperanza al provvedimento conclusivo della fase sommaria del procedimento possessorio.

Eccepiva la terza chiamata l'irritualità delle conclusioni di "merito possessorio" della parte attrice, che si era limitata a chiedere la mera conferma dell'ordinanza cautelare emessa, facendo coincidere la tutela di merito con la tutela cautelare.

Sul piano sostanziale, la terza chiamata deduceva, per un verso che l'attività edilizia de [REDACTED] non aveva determinato una lesione del possesso del sig. [REDACTED], per altro verso si ribadiva che l'attore aveva prestato in assemblea condominiale il consenso alle opere de [REDACTED]

Nell'udienza del 18 settembre 2008, il giudicante, preso atto della parziale ottemperanza all'ordinanza di tutela possessoria sommaria, invitava le parti a voler dar corso bonariamente al provvedimento sommario non reclamato, concedendo alle stesse un brevissimo rinvio per permettere di prendere posizione sul punto.

All'udienza del 25 settembre 2008 il difensore di [REDACTED] presentava un'istanza ex art. 669 *decies* cpc per la revoca dell'ordinanza del 7 novembre 2007, contestualmente depositando la copia del verbale di un'assemblea condominiale tenuta il 14 luglio 2005, nella quale, presente e consenziente il sig. [REDACTED] era stato approvato, a fronte dell'impegno de [REDACTED]

ad eseguire taluni lavori di interesse condominiale, il progetto per il recupero abitativo di sottotetti "visionato in assemblea e depositato in amministrazione".

All'udienza del 14 ottobre 2008, fissata tanto nel procedimento incidentale di revoca dell'ordinanza sommaria per consentire al sig. [REDACTED] di prendere posizione sulla nuova produzione di [REDACTED], quanto nel procedimento di merito, era dichiarata cessata la materia del contendere sull'attuazione di alcuni punti del dispositivo dell'ordinanza sommaria per i quali vi era stata volontaria ottemperanza. Era messa in rilievo l'essenzialità della precisa individuazione del contenuto del progetto depositato da [REDACTED] in assemblea e sottoposto al voto dell'assemblea condominiale ai fini della delibazione della fondatezza dell'istanza ex art. 669 *decies* cpc. Nel giudizio di merito erano assegnati alla terza chiamata [REDACTED] i richiesti termini ex art. 183 VI comma nr. 2 ed i termini per replica alle altre parti.

All'udienza del 29 gennaio 2009, dopo la presentazione di una nuova istanza ex art. 669 *decies* cpc da parte di [REDACTED] in data 13 novembre 2009, era disposta l'escussione quale testimone di [REDACTED], amministratore del Condominio di [REDACTED] nell'anno 2005, sentito nell'udienza del 26 marzo 2009.

Nell'udienza del 28 aprile 2009 era escusso anche il condomino sig. [REDACTED] che aveva presieduto l'assemblea del 14 luglio 2005, indicato dall'amministratore [REDACTED] come persona che più di lui aveva esaminato il contenuto dei documenti progettuali esibiti da [REDACTED]

All'esito dell'escussione del sig. [REDACTED] i procuratori di tutte le parti chiedevano la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il 24 giugno 2009 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati ed il 28 ottobre 2009 la causa era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per chiarezza e comodità espositiva conviene riportare integralmente la motivazione ed il dispositivo dell'ordinanza conclusiva della fase sommaria del procedimento possessorio, depositata il 7 novembre 2007, prima che la terza chiamata [REDACTED] divenisse proprietaria delle porzioni immobiliari interessate dall'esecuzione delle opere ordinate con tale provvedimento: "Considerato che a seguito del ricorso per manutenzione nel possesso di [REDACTED] proprietario di unità immobiliari nel condominio di [REDACTED], è stata disposta l'effettuazione di una CTU, per verificare se in un contiguo corpo di fabbrica, appartenente al medesimo condominio, la resistente [REDACTED] che ha in corso il recupero abitativo di sottotetti, abbia realizzato balconi, terrazzi o sporti e/o abbia aperto nuove vedute, a distanza irregolare dalla proprietà del ricorrente;

considerato che al CTU è stato anche richiesto di verificare in base a quali titoli abilitativi dette opere siano state eventualmente realizzate e, ove possibile, di precisare l'epoca di completamento dei relativi elementi strutturali; rilevato che il CTU ha riscontrato la presenza delle seguenti irregolarità, ben documentate dalle fotografie allegate sub 6) alla relazione depositata il 29 settembre 2007:

- 1) sulla parete perimetrale corta del corpo di fabbrica su cui è stato realizzato l'intervento edilizio della [redacted] al 3° piano, è stata aperta, a distanza irrimediabilmente irregolare dalla proprietà [redacted], una finestra di cm. 110x110, che, pur essendo attualmente dotata di un serramento non apribile con vetro opaco, integra, con ogni evidenza, una nuova veduta, essendo la finestra, tra l'altro, corredata di persiane esterne in legno, il che tradisce la sicura intenzione della resistente di sostituire quanto prima il serramento esibito al CTU con un nuovo serramento, conforme a quelli già installati nell'unità immobiliare ove è stata riscontrata la veduta irregolare;
- 2) il ballatoio di accesso alle varie unità immobiliari del terzo piano presenta un parapetto, alto circa 100 cm, dal quale è possibile l'affaccio sulla proprietà [redacted] da una distanza inferiore alle prescrizioni di cui all'art. 905 II comma cc;
- 3) parimenti il terrazzo annesso all'unità immobiliare in cui si trova la veduta irregolare di cui al precedente punto 1), è dotato di un parapetto, alto circa 100 cm, che consente l'affaccio diretto sulla proprietà [redacted] da una distanza non conforme alla prescrizione dell'art. 905 II comma cc;

ritenuto che debba essere disattesa la principale eccezione proposta dalla resistente, in ordine all'intempestività del ricorso per manutenzione nel possesso, presentato l'8 marzo 2007, posto che è ben vero che per le opere di recupero abitativo dei sottotetti di via [redacted] era stata presentata una denuncia di inizio di attività il 25 febbraio 2005, ma è pure vero, in primo luogo, che lo stesso documento ufficiale indicava il 15 giugno 2005 come data di inizio dei lavori, sicché è da escludersi che l'attività del cantiere possa essere incominciata nel febbraio-marzo 2005, come asserito dalla resistente; si deve anche notare (questi aspetti della vicenda sono stati completamente pretermessi dal CTU, come si ricava dalla frettolosa ed evanescente risposta - v. a pag. 4 della relazione - a questa parte del quesito) che, come si evince dalla cronologia della pratica edilizia prodotta dalla stessa resistente (sub doc. 1), il progetto originariamente presentato dalla [redacted] era stato esaminato dalla Commissione edilizia di [redacted] nella seduta del 3 marzo 2005, nella quale era stato formulato un parere negativo; solo in data 9 luglio 2005 i competenti uffici del Settore Edilizia privata del Comune di [redacted] aveva preso atto del parere positivo formulato dalla Commissione edilizia nella seduta del 30 giugno 2005, evidentemente su una nuova versione del progetto; è in atti, inoltre, anche una ulteriore denuncia di inizio attività per il "recupero sottotetto dell'edificio in [redacted] (corpo interno), [redacted] (doc. 7 fasc. ricorrente), datata 17 novembre 2006 e presentata al Comune di [redacted] dall'impresa appaltatrice incaricata dalla [redacted] solo il 15 gennaio 2007; è da ritenere, pertanto, in difetto di qualsivoglia esibizione delle copie (munite dei timbri di presentazione in Comune delle varie tavole) dei due progetti allegati alle due denunce di inizio attività ed in mancanza di qualsiasi altro approfondimento istruttorio, mediante produzione di documenti aventi data certa, da parte della resistente, che l'eccezione di cui si discute sia completamente priva di riscontri probatori e che, per contro, il ricorrente, con la produzione della denuncia di inizio attività del 17 novembre 2006/15 gennaio 2007, abbia adeguatamente assolto l'onere di provare la tempestività della sua iniziativa giudiziaria;

ritenuto, in conclusione, che la domanda di manutenzione del possesso del sig. [redacted] è fondata, essendo pacifico (tanto da non richiedere specifici richiami di precedenti giurisprudenziali) che la realizzazione di opere in violazione delle distanze legali integra una turbativa del possesso;

ritenuto che dalla relazione di CTU si ricava agevolmente quali opere, invero assai semplici, debbano essere eseguite per rendere conformi le opere edilizie della [redacted] alle prescrizioni in tema di distanze legali;

ritenuto che alla soccombenza della resistente debba seguire, di diritto, la condanna alla rifusione delle spese legali sopportate dal ricorrente per questo procedimento nonché al rimborso della quota eventualmente sostenuta delle spese per CTU;

PQM

ORDINA

alla Srl L'Iniziativa:

- 1) di chiudere immediatamente mediante la costruzione di un muro, l'apertura delle dimensioni di circa cm. 110x110, attualmente dotata di serramento non apribile con vetro opaco e persiane esterne in legno, realizzata sul muro perimetrale corto, al 3° piano del corpo di fabbrica interno di via [redacted], prospiciente la proprietà di [redacted] ed effigiata nelle fotografie nr. 4), 5), 6) ed 8) allegate sub. 6 alla relazione di CTU depositata il 29 settembre 2007;
- 2) di elevare fino a mt. 2,00 il parapetto terminale del ballatoio di accesso alle varie unità immobiliari realizzate al 3° piano del corpo di fabbrica interno di via [redacted] (fotografie nr. 1, 2, 3, 4 allegate sub 6 alla relazione di CTU depositata il 29 settembre 2007) e di risvoltarlo a destra per tutta l'altezza per non meno di 75 cm., in maniera da impedire la veduta diretta ed obliqua da tale ballatoio sulla proprietà di [redacted];
- 3) di elevare fino a mt. 2,00 per tutta la sua estensione il parapetto del terrazzo ubicato al 3° piano del corpo di fabbrica interno di [redacted], al culmine della scala sul lato corto del muro

perimetrale (fotografie nr. 4, 5, 7 e, con ripresa dall'interno del predetto corpo di fabbrica, 8, allegate sub 6 alla relazione di CTU depositata il 29 settembre 2007), in maniera da impedire la veduta diretta da tale terrazzo sulla proprietà di [REDACTED]

CONDANNA

la resitstente [REDACTED] a rimborsare al ricorrente [REDACTED] le spese del presente procedimento, liquidate in € 2.500,00 onnicomprensivi, oltre IVA e CPA come per legge, nonché la quota dal ricorrente eventualmente sostenuta delle spese per CTU, come a suo tempo liquidate.

All'udienza del 14 ottobre 2008, preso atto dell'ottemperanza di [REDACTED] e [REDACTED] ai provvedimenti per la tutela possessoria sommaria presi ai punti 2) e 3) del dispositivo della sopra riportata ordinanza, era dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla esecuzione di tali provvedimenti cautelari.

Le difese della terza chiamata [REDACTED] e della convenuta [REDACTED] hanno proposto in questa sede di merito possessorio quattro distinti ordini di argomentazioni per contrastare la domanda del sig. [REDACTED].

Si è sostenuto, in particolare, che: 1) sarebbe inammissibile la domanda di merito tendente unicamente alla conferma del provvedimento "cautelare"; 2) non sarebbe invocabile la disciplina in tema di distanze legali - la cui violazione integra, per costante giurisprudenza, una lesione possessoria - nei rapporti tra proprietà esclusive nell'ambito di un edificio condominiale; 3) non ricorrerebbe una molestia possessoria nella condotta consistita nell'apertura di una nuova veduta sul fondo del [REDACTED] del tutto conforme ad una preesistente veduta situata ad un piano sottostante del corpo di fabbrica nel quale si trova l'unità immobiliare ora di proprietà della [REDACTED], avente affaccio diretto sulla proprietà [REDACTED]; 4) non sarebbe configurabile l'*animus turbandi* e, quindi, la molestia possessoria, nella condotta de [REDACTED], per avere l'assemblea condominiale del 14 luglio 2005, con il voto favorevole del sig. [REDACTED], assentito alla realizzazione del progetto edilizio della cui esecuzione si duole l'attore in questa sede.

Tutte gli argomenti difensivi sopra sintetizzati sono privi di fondamento.

La tesi difensiva sub 1) pare trascurare il rilievo che la domanda introduttiva di un procedimento possessorio contiene originariamente tanto l'istanza di tutela possessoria sommaria quanto la domanda di merito c.d. possessorio.

La fase sommaria del procedimento possessorio si conclude con un'ordinanza reclamabile (e non reclamata in questa sede) che non è, ovviamente, suscettibile di assumere il valore di cosa giudicata, ma che contiene in sé tutti gli elementi dell'invocata tutela possessoria. La fase di merito, necessaria nel sistema delineato a partire dalla sentenza nr. 1984/1998 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e solo eventuale nel sistema congegnato dalla recente riforma processuale, è

caratterizzata dalla cognizione piena sul merito della pretesa possessoria e si conclude con una sentenza, che può acquisire forza di giudicato.

In questa prospettiva la conferma nella sede di merito dei provvedimenti immediati a tutela del possesso presi nella fase sommaria costituisce il *petitum* tipico (non solo perfettamente ammissibile e rituale, ma anche statisticamente più rilevante) della domanda di tutela possessoria.

La tesi sub 2) è palesemente infondata ove con essa si voglia sostenere (secondo l'intitolazione del paragrafo 2.2 della comparsa conclusionale di replica terza chiamata) che non debbano essere applicate le "norme in punto distanze legali ai rapporti tra proprietà esclusive nell'ambito di un edificio condominiale". Ne deriverebbe, secondo questa tesi, che l'apertura di vedute in un'unità immobiliare di proprietà esclusiva facente parte di un condominio, a distanza illegale da un'altra unità immobiliare di proprietà esclusiva facente parte del medesimo condominio, non integrerebbe una molestia possessoria. ~~X~~ E' vero, invece, che le norme in tema di distanze legali per l'apertura di vedute sono applicabili, in via generale, ai rapporti tra proprietari esclusivi di unità immobiliari in condominio. (v. ad es. Cass. sent. nr. 13012/2000, nr. 4190/2000, nr. 2873/1991; quale logico corollario di questa impostazione si consideri l'orientamento per cui anche in ambito condominiale è configurabile e tutelabile una servitù di veduta a favore di una singola porzione di proprietà esclusiva ed a carico di un'altra, come riconosciuto, ad esempio, da Cass. sent. nr. 13196/1999) ~~X~~

Pure inaccettabile è la tesi sub 3), alla luce del rigoroso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che è giunta a sostenere che ogni apprezzabile accrescimento della possibilità di *prospicere* ed *inspicere* sull'altrui fondo concreta di per sé una turbativa del possesso (v. ad es. Cass. sent. nr. 23890/1996).

Ora, non pare seriamente discutibile nel caso concreto, che l'apertura di una nuova veduta a distanza irregolare sull'unità immobiliare adibita ad abitazione del sig. ██████ aumenta significativamente in termini quantitativi le opportunità di illegittima *prospectio* ed *inspectio* sul fondo di costui, tanto più ove si consideri la preesistenza di altra veduta a distanza irregolare. In altre parole, il fatto che sussistesse in precedenza un'altra veduta irregolare non diminuisce (quasi potesse ipotizzarsi anche in questa materia una sorta di "assuefazione" della "vittima" di una condotta antiggiuridica), ma aumenta le potenzialità lesive e, nel caso di specie, l'effetto di turbativa del possesso, di una condotta consistente nell'apertura di una nuova veduta illegittima.

Da ultimo, si deve segnalare che l'istruttoria svolta ha permesso di appurare l'inconsistenza in fatto dell'argomento sub 4) in punto di inesistenza dell'*animus turbandi*. Infatti, né attraverso l'escussione dell'amministratore condominiale ██████ né a seguito della testimonianza del presidente dell'assemblea condominiale del 14 luglio 2005, sig. ██████, si è potuto

avere qualche precisa indicazione circa la corrispondenza dei progetti esibiti in assemblea ed ivi assentiti, con il consenso del sig. [REDACTED] e le opere edilizie realizzate successivamente e di cui lo stesso si duole in questa sede.

Basterà in questa sede richiamare il contenuto della deposizione del sig. [REDACTED] (v. p.v. del 26 marzo 2009), laddove questi ha dichiarato di non essere in grado di dire che cosa gli incaricati de [REDACTED] avessero esibito ai condomini nell'assemblea del 14 luglio 2005 e le ancor più significative dichiarazioni del sig. [REDACTED] il quale, nel ricordare che i rappresentanti de [REDACTED] avevano esibito in assemblea tavole e planimetrie, ha non solo affermato di non ricordarne il contenuto, ma ha anche ragionevolmente fatto presente che, non essendo un tecnico, non sarebbe stato, in ogni caso, in grado di leggere compiutamente tale documentazione tecnica.

Da quanto sin qui detto discende che non si può attribuire al voto favorevole del sig. [REDACTED] sul punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea del 14 luglio 2005 alcuna valore al fine di escludere l'*animus turbandi* in capo alla condotta de [REDACTED] e, quindi, per privare di uno dei suoi presupposti essenziali l'azione a tutela del possesso qui promossa dal sig. [REDACTED]

Da quanto sin qui detto discende che l'ordinanza emessa il 7 novembre 2007 a conclusione della fase sommaria del procedimento possessorio deve essere confermata (ferma restando, ovviamente, l'intervenuta cessazione della materia del contendere quanto all'esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti nr. 2 e 3 del dispositivo di quella ordinanza), con una condanna ad un *facere* che, ovviamente, grava ora sulla terza chiamata [REDACTED] divenuta proprietaria dell'immobile sul quale si dovrà intervenire per rimuovere la turbativa del possesso del sig. [REDACTED]. E' doverosa pure la condanna solidale della convenuta e della terza chiamata, soccombenti, a rifondere all'attore le spese legali, liquidate come da dispositivo, nonché a rimborsargli la quota eventualmente sostenuta delle spese per CTU.

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

CONFERMA

l'ordinanza emessa il 7 novembre 2007, a conclusione della fase sommaria sommaria del procedimento possessorio e, per l'effetto,

CONDANNA

- 1) chiudere immediatamente mediante la costruzione di un muro, l'apertura delle dimensioni di circa cm. 110x110, attualmente dotata di serramento non apribile con vetro opaco e persiane esterne in legno, realizzata sul muro perimetrale corto, al 3[^] piano del corpo di fabbrica interno di via [redacted], prospiciente la proprietà di [redacted] ed effigiata nelle fotografie nr. 4), 5), 6) ed 8) allegate sub. 6 alla relazione di CTU depositata il 29 settembre 2007;
- 2) elevare fino a mt. 2,00 il parapetto terminale del ballatoio di accesso alle varie unità immobiliari realizzate al 3[^] piano del corpo di fabbrica interno di via [redacted] (fotografie nr. 1, 2, 3, 4 allegate sub 6 alla relazione di CTU depositata il 29 settembre 2007) e di risvoltarlo a destra per tutta l'altezza per non meno di 75 cm., in maniera da impedire la veduta diretta ed obliqua da tale ballatoio sulla proprietà di [redacted];
- 3) elevare fino a mt. 2,00 per tutta la sua estensione il parapetto del terrazzo ubicato al 3[^] piano del corpo di fabbrica interno di [redacted], al culmine della scala sul lato corto del muro perimetrale (fotografie nr. 4, 5, 7 e, con ripresa dall'interno del predetto corpo di fabbrica, 8, allegate sub 6 alla relazione di CTU depositata il 29 settembre 2007), in maniera da impedire la veduta diretta da tale terrazzo sulla proprietà di [redacted].


RIGETTA

ogni altra domanda delle parti e

CONDANNA

[redacted] e [redacted], in solido fra loro, a rimborsare a [redacted] le spese del giudizio di merito possessorio, che si liquidano in € 400,00 per spese, € 4.800,00 per diritti, € 7.200,00 per onorari, € 1.500,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 13.900,00 oltre IVA e CPA come per legge, nonché la quota eventualmente sostenuta delle spese per CTU.

Così deciso in Milano, il 18 novembre 2009.



Fatto a Milano il 30/11/09

il Giudice
Giovanni Rollero